

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 30.7.2021

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INVORIO E _____ PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2021**

L'anno duemilaventi, il mese di _____, il giorno _____, presso la sede del Comune di INVORIO, in esecuzione della deliberazione della giunta Comunale n. _____ del _____

TRA

il Comune di Invorio, con sede in Invorio, Via Vittorio Veneto n. 2, 1 C.F. 00415950039, rappresentato ai fini della stipula del presente accordo dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale agisce esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta in forza di decreto del Sindaco n. 5605 del 11.11.2020,

E

----- (Ente Gestore) -----

PREMESSO CHE

- Il Comune di Invorio annovera tra le finalità statutarie la promozione di tutte quelle iniziative che mirano a tutelare gli interessi della famiglia, al fine di conciliare le aspettative di vita e di lavoro dei nuclei famigliari, garantendo al tempo stesso una funzione sociale, anche attraverso il sostegno all'associazionismo;
- con L.R. n. 3 del 11/03/2015 sono stati individuati i requisiti strutturali gestionali ed organizzativi dei centri di vacanza per minori;
- con D.G.R. 20 aprile 2018 n 11-67660, in attuazione della predetta legge, si è provveduto ad approvare i predetti requisiti;
- con deliberazione G.C. della Regione Piemonte n. 26-1436 del 29/05/2020, è stata approvata la nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza dovuta alla pandemia dal virus covid-19;
- con messaggio dell'8 luglio 2020 il Dipartimento per le politiche della famiglia ha fornito chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse per l'organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi;
- la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il riparto dei fondi per il finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socio educativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra 3 e 17 anni nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa per i mesi da giugno a dicembre 2021;
- con deliberazione della Regione Piemonte n.1- 3339 del 31.05.2021, sono state approvate le disposizioni integrative per la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti 3/17 anni durante l'emergenza Covid-19 a valere per l'anno 2021;
- in data 24 giugno è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia che assegna le risorse per i centri estivi ai Comuni;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale fornire un sostegno alle famiglie che hanno dei figli minori nel loro accudimento durante il periodo da giugno a settembre 2021, permettendo loro di conciliare le attività lavorative con quelle della famiglia, consentendo al

tempo stesso ai minori di sviluppare forme di socializzazione, impedita a causa della sospensione prematura delle attività scolastiche dovuta alla pandemia dal virus covid-19;

- Tale finalità può essere raggiunta attraverso attività ludico ricreative che un centro estivo per minori ha il compito di svolgere;

- le finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale con la sottoscrizione del presente accordo comportano lo svolgimento in via sussidiaria, da parte di ----- dei compiti istituzionali del Comune, la qualcosa, sulla base di pareri resi dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (a titolo esemplificativo: C.D.C. Lombardia n. 1075/2010, n. 1076/2010, n. 137/2011 e n. 349/2011 e, da ultimo C.D.C. Lombardia n. 146 in data 16/04/2019), determina la coerenza ed ammissibilità della previsione di contributo finanziario in relazione riferimento al divieto di spese per sponsorizzazioni introdotto dall'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione degli obblighi reciproci tra le parti al fine della realizzazione dei centri estivi per minori nel periodo estivo in attuazione del regolamento contributi al fine di conciliare le esigenze di vita e lavoro delle famiglie.

2. La descrizione analitica del progetto e la specifica degli interventi ammessi a contributo, a carico del gestore è contenuta nel successivo articolo 2.

Art. 2 – Obblighi del gestore del centro estivo

1. Il Sig./ra ----- in qualità di Legale rappresentante della ----- dichiara di aver realizzato un centro estivo per minori nel territorio del Comune di Inverio avente tutte le caratteristiche di cui alle linee guida approvate con Deliberazione n.26-1436 del 29/05/2020 della Regione Piemonte che si intendono in questa sede integralmente richiamate con particolare riferimento a:

Art. 2 Sedi e localizzazioni capacità recettiva: i centri estivi vengono attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.;

Art 5. personale - il centro ha previsto:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori, che può essere il coordinatore fino ad un massimo di 3 centri estivi;

- operatori di età non inferiore a 18 anni, secondo quanto di seguito dettagliato;

- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

Rapporto personale educativo e minori:

- per i minori in età di scuola dell'infanzia: un adulto ogni 6 minori

- per i minori in età 6/11 anni: un adulto ogni 8 minori

- per i minori in età di scuola secondaria 12/17 anni: un adulto ogni 10 minori.

Art. 7 Accesso al centro e priorità: L'accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti (anche volontari e animatori), utenti, famigliari (anche questi ultimi dotati degli adeguati dispositivi di protezione), deve essere preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana per la raccolta delle informazioni sullo stato di salute dei piccoli fruitori del centro.

Art. 11 Protocollo sanitario: prima dell'apertura del centro estivo, è stata garantita la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti.

2. Il servizio è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto legale rappresentante dell'impresa/ente che conduce come titolare l'attività, di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) compilata secondo il modello approvato con Determinazione regionale n. 526 del 3.6.2020, trasmessa al Comune in cui ha sede il servizio e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, corredata dal progetto organizzativo dell'attività del centro. Nel corso delle attività il gestore deve aver compilato tutta la documentazione richiesta secondo la tempistica richiesta dalle disposizioni regionali (questionario dati sanitari, patto di responsabilità da stilare con il genitore, elementi di dettaglio pre-triage);

3. Il titolare del centro estivo è unico responsabile del corretto funzionamento del servizio;

Art. 3 – Obblighi del Comune

1. A fronte della realizzazione del centro estivo Il Comune si impegna, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, a concedere un contributo finanziario per ogni bambino iscritto, proporzionato al numero degli iscritti ed al periodo di svolgimento del centro estivo avuto riguardo al complesso delle iniziative attivate sul territorio comunale.

2. Il predetto contributo è causalmente giustificato dallo svolgimento in via sussidiaria da parte del soggetto gestore del centro estivo di attività di carattere sociale e ricreativo.

Art. 4 – Destinazione del contributo

1. Il contributo assegnato al soggetto gestore dovrà essere utilizzato dallo stesso come abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie ovvero quale rimborso parziale delle stesse o, qualora ciò non sia possibile, in un servizio sostitutivo di pari importo. Il contributo verrà assegnato parzialmente per rimborso alle famiglie, parzialmente per spese sanificazione sostenute e parzialmente quale incentivo all'Associazione per l'attività svolta per la comunità.

2. Il soggetto gestore, ai fini della liquidazione del contributo e al termine delle attività, presenterà un elenco nominativo dei partecipanti che hanno frequentato per ciascuna settimana. Qualora il contributo non sia utilizzato come abbattimento parziale della tariffa settimanale, occorrerà fornire prova dell'importo a bambino restituito alla famiglia o, in alternativa, del servizio sostitutivo offerto.

Art. 5 - Durata. Cause di scioglimento.

1. Il presente accordo ha durata corrispondente alla realizzazione di centri estivi per minori da realizzarsi nel periodo estivo (giugno - settembre 2021).

Art. 6 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia e, in quanto applicabili, a quelle regolamentari interne del Comune